



TRIBUNALE DI BOLOGNA
Sezione Protezione Internazionale

R.G. n. 5625-1 /2021

Il Giudice,

visto il ricorso depositato da _____ in data 3.5.2021 (assegnato alla sottoscritta in data 4.5.2021), con il quale il ricorrente ha chiesto, in via cautelare, la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato; premesso che l'art. 35 bis del d.lgs. n. 25/08 esclude l'automatica sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato nel caso in cui esso abbia rigettato la domanda per inammissibilità o manifesta infondatezza;

rilevato che con il provvedimento impugnato la Commissione Territoriale ha dichiarato l'inammissibilità della domanda reiterata presentata dal richiedente; considerato che l'istante è sul territorio italiano da diversi anni, ha svolto attività lavorativa fin dal 2017 e ha dimostrato un' autonomia abitativa (sebbene il contratto di locazione in atti riporti la scadenza del 15.5.2020) ;

considerato, sul punto, che il nuovo comma 1.1, dell'art. 19 del d. lgs. n. 286/98, come sostituito dal d. l. 130/2020, esclude il respingimento, l'espulsione o l'estradizione qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica;

ritenuti pertanto, ad una valutazione tipica di tale fase cautelare, sussistenti i presupposti per concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

P.Q.M.

Visto l'art. 35 bis del d. lgs. n. 25/08

SOSPENDE l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato;

AVVISA le parti che entro cinque giorni dalla comunicazione del presente provvedimento possono depositare note difensive ed entro cinque giorni successivi alla scadenza del termine che precede, note di replica;

SI RISERVA, di provvedere a confermare, modificare o revocare il presente decreto nel caso in cui le parti si siano avvalse della suddetta facoltà.

Manda alla cancelleria per la notifica alle parti del presente provvedimento e ai convenuti dell'istanza di sospensione.

Si comunichi.

Bologna, 4/5/2021

Il Giudice designato

Dott.ssa Rada V. Scifo